

Formazione per formatori

Disposizioni speciali per la situazione particolare causata dalla pandemia di Covid-19

Indice

1. Situazione iniziale		2
Estensione della formazione Online		2
2. Scopo delle misure		2
3. Formazione in presenza e online		3
Basi		3
Divieto di erogazione dei corsi in presenza		3
Eccezione al divieto di erogazione dei corsi in presenza		4
Condurre i controlli delle competenze online		4
4. Disposizioni speciali per modulo		5
Modulo 1 “Animare corsi per adulti”	FFA APF-M1	5
a) Formazione in presenza		5
b) Controllo delle competenze acquisite		5
Modulo FP “Accompagnare individualmente nell’apprendimento”	FFA FP	5
a) Formazione in presenza		5
b) Controllo delle competenze acquisite		6
Modulo 2 “Accompagnare processi di formazione in gruppo”	FFA APF-M2	6
a) Formazione in presenza		6
b) Controllo delle competenze acquisite		6
Modulo 3 “Sostenere processi individuali di apprendimento”	FFA APF-M3	7
a) Formazione in presenza		7
b) Controllo delle competenze acquisite		7
Modulo 4 “Progettare offerte di formazione per adulti”	FFA APF-M4	7
a) Formazione in presenza		7
b) Controllo delle competenze acquisite		7
Modulo 5 “Progettare la formazione dal profilo didattico”	FFA APF-M5	8
a) Formazione in presenza		8
b) Controllo delle competenze acquisite		8
Supervisione	SUP	8
a) Formazione in presenza		8
Modulo di formazione continua “Sostenere processi d’apprendimento con la tecnologia digitale”	FFA MFC-digitale	9
a) Formazione in presenza		9
b) Controllo delle competenze acquisite		9
5. Applicazione della regola dell’80% del tempo in presenza		9
6. Certificati modulari		10
Validità dei certificati modulari		10
Nota sui certificati modulari		10
7. Validità delle misure		11

1. Situazione iniziale

Nell'ambito della pandemia di Covid-19, il Consiglio federale, conformemente alla legge sulle epidemie, ha dichiarato la situazione particolare e in seguito straordinaria, e a seconda della fase, ha emanato diverse misure per combattere la diffusione del coronavirus. Per quanto riguarda la formazione continua e lo svolgimento di lezioni in presenza, sono state o sono in vigore diverse misure a seconda della fase. Le disposizioni del sistema FFA sono state adattate di conseguenza.

Estensione della formazione Online

▲ ▲▲	Disposizioni della Confederazione		Disposizioni speciali FFA		versione
	fasi <i>giallo: situazione particolare</i> <i>rosso: situazione straordinaria</i>	Misure per quanto riguarda i corsi in presenza	M1, M3, M4, M5 FP & FP-C, MFC	M2	data
▲	28.02.2020 – 15.03.2020	–	1/3 online		12.03.2020
▲▲	16.03.2020 – 10.05.2020	vietati	50% online	annullato	25.03.2020
▲▲	11.05.2020 – 05.06.2020	max. 5 persone	60% online	annullato	24.04.2020
▲▲	06.06.2020 – 19.06.2020	possibili	60% online	erogazione in presenza ok	06.06.2020
▲	20.06.2020 – 01.11.2020	possibili	60% online	erogazione in presenza ok	12.10.2020
▲	dal 02.11.2020	vietati, eccezioni possibili, ammesse lezioni individuali	100% online	erogazione in presenza possibile con eccezioni a seconda del cantone	23.11.2020

2. Scopo delle misure

Le misure presentate nei prossimi capitoli hanno lo scopo

- di permettere che i corsi attualmente in svolgimento possano concludersi
- che i corsi previsti possano avere luogo
- che si possano pianificare nuovi corsi garantendo la trasparenza per i partecipanti.

In linea di principio, anche per gli enti di formazione continua, e rispettivamente le istituzioni riconosciute dal sistema modulare FFA, fanno stato le misure decretate dal Consiglio federale, così come le raccomandazioni e le limitazioni definite dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dai rispettivi Cantoni. Informazioni aggiornate sono disponibili sul sito dell'UFSP. Sul sito www.alice.ch abbiamo raccolto le notizie rilevanti per gli enti di formazione continua.

Contestualmente con la “situazione straordinaria” (16.03 – 19.06.2020), rispettivamente la “situazione particolare” (28.02 – 15.03 e a partire dal 20.06.2020), le commissioni del sistema FFA, ovvero la Commissione garante della qualità (CGQ) e la Commissione svizzera FFA (organo strategico del sistema FFA), in collaborazione con il segretariato FFA hanno emanato le seguenti disposizioni speciali che sono state adattate seguendo l’evolversi della pandemia.

3. Formazione in presenza e online

Basi

La FSEA sostiene gli sforzi della Confederazione nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Il principio fondamentale è la tutela della salute pubblica.

Quando la situazione epidemiologica e le disposizioni federali e cantonali lo consentono, bisogna prevedere una formazione in presenza. Questa raccomandazione si basa sul fatto che i moduli FFA formano, responsabili di corsi e formatori impegnati in attività di formazione in presenza, online e blended

Divieto di erogazione dei corsi in presenza

Dal 2 novembre è di nuovo in vigore il divieto di erogare corsi in presenza per la formazione continua e per la formazione professionale superiore. Cfr. [Ordinanza del Consiglio federale, stato 03.11.2020](#)

In tutti i moduli FFA, il tempo di presenza netto può essere sostituito con l’apprendimento a distanza (attività sincrone, accompagnamento mediato con strumenti digitali di piccoli gruppi di adulti o persone singole) oppure da altre forme d’apprendimento accompagnato supportato dall’utilizzo di strumenti digitali. L’impiego di modalità d’apprendimento alternative a quelle in presenza deve essere fatto in modo tale che i contenuti specifici del modulo siano trattati in maniera completa e che tutte le competenze possano essere acquisite.

Nuove offerte di recente pubblicazione, per le quali può essere adottata la formazione a distanza in conformità con queste disposizioni speciali, devono essere presentate in modo trasparente ai partecipanti.

Eccezione al divieto di erogazione dei corsi in presenza

L'ordinanza federale prevede tuttavia un'eccezione al divieto di erogazione dei corsi in presenza per "attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto".

Per l'erogazione di una formazione in presenza secondo l'eccezione indicata nell'ordinanza, deve essere disponibile un piano di protezione che tenga conto di tutte le norme sulla distanza e sull'igiene stabilite dalla Confederazione e che fornisca anche le motivazioni per cui queste parti del corso devono essere svolte in presenza. Devono essere rispettate anche le eventuali disposizioni cantonali. I piani di protezione devono essere presentati in occasione di ogni ispezione cantonale. Se un ente di formazione giunge alla conclusione che parti di altri moduli FFA devono essere svolte in presenza e decide di applicare l'eccezione, è sua responsabilità di motivare la scelta nel piano di protezione. Va notato, tuttavia, che i singoli cantoni hanno rafforzato le loro misure e altri cantoni probabilmente decideranno di inasprirle. L'eccezione non può quindi essere applicata in tutti i Cantoni.

Condurre i controlli delle competenze online

Per i controlli delle competenze nei quali il contatto in presenza viene sostituito dall'utilizzo di mezzi di comunicazione basati sulla tecnologia, è necessario osservare e rispettare quanto segue.

I partecipanti devono possedere e poter dimostrare le competenze necessarie nell'utilizzo degli strumenti tecnologici adottati per il controllo delle competenze. Le competenze sono testate secondo la descrizione del modulo. Lo stesso principio è valido per i docenti e la loro valutazione. Nel caso la padronanza nell'utilizzo degli strumenti tecnologici non fosse adeguata, il controllo delle competenze acquisite deve essere rinviato fino a quando il contatto in presenza potrà avvenire senza rischi e sarà nuovamente ammesso.

4. Disposizioni speciali per modulo

Modulo 1 “Animare corsi per adulti”

FFA APF-M1

a) Formazione in presenza

Fino al 30.06.2021 il modulo può essere erogato al 100% online. Il principio espresso al [punto 3](#) dovrebbe essere applicato ogniqualvolta possibile.

Fino al 31.12.2021 valgono le seguenti ore massime online

Direttive specifiche per ogni modulo			Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
Modulo	TNP (ore)	Giornate	online max. 60% (ore)	Giornate
APF-M1	90	13.85	54	8.5
APF-M1 blended	60 + 30 = 90	13.85	36 + 30 = 66	10
FFA-FP-C	32	4.92	19.2	3
APF-M1-C-IN	45	6.92	27	4
APF-M1-C-OFP	32	4.92	19.2	3

*TNP = Tempo netto in presenza

b) Controllo delle competenze acquisite

In alternativa, sequenze sincrone online, come webinar o unità di apprendimento guidato, basate su videoconferenze possono essere scelte come modalità per effettuare l'osservazione della pratica. Se le possibilità tecniche lo consentono, dovrebbe essere possibile visualizzare l'intero gruppo simultaneamente su un unico schermo. Le direttive specifiche e i criteri di valutazione per il controllo delle competenze secondo il descrittivo modulare FFA APF-M1 rimangono validi.

Modulo FP “Accompagnare individualmente nell'apprendimento”

FFA FP

a) Formazione in presenza

Fino al 30.06.2021 il modulo può essere erogato al 100% online. Il principio espresso al [punto 3](#) dovrebbe essere applicato ogniqualvolta possibile.

Fino al 31.12.2021 valgono le seguenti ore massime online

Direttive specifiche per ogni modulo			Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
Modulo	TNP (ore)	Giornate	online max. 60% (ore)	Giornate
FP integrale	90	13.85	54	8.5
FP Parte A	26	4	15.6	2.5
FP Parte B	38	5.85	22.8	3.5

*TNP = Tempo netto in presenza

b) Controllo delle competenze acquisite

Sequenze sincrone online, come webinar o unità di apprendimento guidato, basate su videoconferenze possono essere scelte come modalità per l'accompagnamento nella pratica o nella formazione. Se le possibilità tecniche lo consentono, dovrebbe essere possibile visualizzare l'intero gruppo simultaneamente su un unico schermo. Le direttive specifiche e i criteri di valutazione per il controllo delle competenze rimangono validi. Per il controllo delle competenze parte C si veda il modulo FFA FA M3.

Modulo 2 “Accompagnare processi di formazione in gruppo”

FFA APF-M2

a) Formazione in presenza

La competenza operativa del modulo M2 non può essere sviluppata attraverso l'insegnamento online. La relativa ordinanza prevede un'eccezione al divieto di erogazione dei corsi in presenza per "attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto". Dal punto di vista della FSEA, in qualità di ente promotore dell'Attestato professionale federale di formatore/trice di adulti, il modulo AFP-FA-M2 richiede una formazione in presenza: con riferimento alla competenza operativa indicata nel descrittivo modulare e al profilo professionale nel regolamento d'esame. La competenza operativa del modulo M2 non può essere sviluppata attraverso una formazione online.

Le disposizioni relative deroga alla devono essere prese in considerazione.

Direttive specifiche per ogni modulo		
Modulo	TNP (ore)	Giornate
APF-M2	36	5.54

Disposizioni speciali valide fino al 31.12.2021
Può essere svolto in presenza, a seconda delle disposizioni cantonali. Sono possibili interventi puntuali online ad esempio dopo il seminario residenziale, valgono le disposizioni stabilite nel RM.

*TNP = Tempo netto in presenza

b) Controllo delle competenze acquisite

Per il controllo delle competenze valgono le direttive specifiche e i criteri di valutazione indicati nel descrittivo modulare.

Modulo 3 “Sostenere processi individuali di apprendimento”

FFA APF-M3

a) Formazione in presenza

Fino al 30.06.2021 il modulo può essere erogato al 100% online. Il principio espresso al [punto 3](#) dovrebbe essere applicato ogniqualvolta possibile.

Fino al 31.12.2021 valgono le seguenti ore massime online

Direttive specifiche per ogni modulo		
Modulo	TNP (ore)	Giornate
APF-M3 / PA parte C	26	4

Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
online max. 60% (ore)	Giornate
15.6	2.5

*TNP = Tempo netto in presenza

b) Controllo delle competenze acquisite

Per il controllo delle competenze valgono le disposizioni specifiche e i criteri di valutazione indicati nel descrittivo modulare FFA APF-M3. Il colloquio e l’accompagnamento per il controllo delle competenze del Modulo APF M-3 possono essere svolti tramite videoconferenza.

Modulo 4 “Progettare offerte di formazione per adulti”

FFA APF-M4

a) Formazione in presenza

Fino al 30.06.2021 il modulo può essere erogato al 100% online. Il principio espresso al [punto 3](#) dovrebbe essere applicato ogniqualvolta possibile.

Fino al 31.12.2021 valgono le seguenti ore massime online

Direttive specifiche per ogni modulo		
Modulo	TNP (ore)	Giornate
APF-M4	39	6

Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
online max. 60% (ore)	Giornate
23.4	4

*TNP = Tempo netto in presenza

b) Controllo delle competenze acquisite

Per il controllo delle competenze valgono le direttive specifiche e i criteri di valutazione indicati nel descrittivo modulare FFA APF-M4.

Modulo 5 “Progettare la formazione dal profilo didattico”

FFA APF-M5

a) Formazione in presenza

Fino al 30.06.2021 il modulo può essere erogato al 100% online. Il principio espresso al [punto 3](#) dovrebbe essere applicato ogniqualvolta possibile.

Fino al 31.12.2021 valgono le seguenti ore massime online

Direttive specifiche per ogni modulo		
Modulo	TNP (ore)	Giornate
FA-M5	41	6.31

Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
online max. 60% (ore)	Giornate
24.6	4

*TNP = Tempo netto in presenza

b) Controllo delle competenze acquisite

In alternativa, sequenze sincrone online, come webinar o unità di apprendimento guidato, basate su videoconferenze possono essere scelte come modalità per effettuare l’osservazione della pratica. Se le possibilità tecniche lo consentono, dovrebbe essere possibile visualizzare l’intero gruppo simultaneamente su un unico schermo.

Le linee guida per l’osservazione della pratica del Modulo APF M-5 rimangono valide, i criteri di valutazione devono poter essere verificati. Ciò significa che la sequenza deve contenere attività adeguate agli adulti con parti che vedono la partecipazione attiva, indipendente così come moderata dei partecipanti. Tecnicamente, tutti i partecipanti devono essere visibili. L’impostazione didattica deve riflettersi adeguatamente nella documentazione. I formatori/le formatrici del modulo devono essere in grado di valutare le lezioni utilizzando le sequenze online. Il colloquio di valutazione può essere condotto anche in videoconferenza.

Supervisione

SUP

a) Formazione in presenza

Fino al 30.06.2021 il modulo può essere erogato al 100% online. Il principio espresso al [punto 3](#) dovrebbe essere applicato ogniqualvolta possibile.

Fino al 31.12.2021 valgono le seguenti ore massime online

Direttive specifiche per ogni modulo		
Modulo	TNP (ore)	Giornate
Supervisione	16	–

Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
online max. 60% (ore)	Giornate
9.6	–

*TNP = Tempo netto in presenza

Modulo di formazione continua

“Sostenere processi d’apprendimento con la tecnologia digitale”

FFA MFC-digitale

a) Formazione in presenza

Fino al 30.06.2021 il modulo può essere erogato al 100% online. Il principio espresso al [punto 3](#) dovrebbe essere applicato ogniqualvolta possibile.

Fino al 31.12.2021 valgono le seguenti ore massime online

Direttive specifiche per ogni modulo			Disposizioni speciali dal 01.07.2021 al 31.12.2021	
Modulo	TNP (ore)	Giornate	online max. 60% (ore)	Giornate
Modulo di formazione continua MFC-digitale	39 26 + 13 = 39	6 4 + 2 = 6	15.6 + 13 = 28.6	4½

*TNP = Tempo netto in presenza

b) Controllo delle competenze acquisite

Per il controllo delle competenze valgono le direttive specifiche e i criteri di valutazione indicati nel descrittivo modulare MFC-digitale.

5. Applicazione della regola dell’80% del tempo in presenza

Divieto di erogazione dei corsi in presenza:

- dal 16 marzo 2020 al 10 maggio 2020
- dal 02 novembre 2020

Erogazione dei corsi in presenza nel rispetto dei piani di protezione:

- dal 11.05.– 05.06.2020 era possibile erogare i corsi in presenza con un massimo di 5 persone
- dal 06.06. – 01.11.2020 era possibile erogare i corsi in presenza con gruppi di dimensioni normali per il sistema FFA
- dal 02.11.2020, possono essere erogati corsi in presenza se viene dimostrata la necessità.

Dall’inizio dell’emergenza legata al Coronavirus a fine febbraio, per vari motivi, alcune persone non hanno più potuto frequentare con regolarità le lezioni in aula e potrebbero quindi non essere in grado di soddisfare il criterio della partecipazione obbligatoria ad almeno l’80% delle lezioni in presenza. Le persone interessate sono, ad esempio, coloro che lavorano in settori strategici (ad es. servizi sanitari) e che, durante la situazione straordinaria, non hanno potuto usufruire delle normali dispense lavorative concesse dal datore di lavoro per presenziare ai corsi oppure persone che hanno dovuto prestare servizio presso la protezione civile o l’esercito.

Inoltre, durante il periodo di “situazione straordinaria” o “situazione particolare”, anche le seguenti categorie di persone potrebbero essere state impossibilitate a soddisfare il requisito dell'80% di presenza:

- persone che appartengono a gruppi a rischio;
- persone che sono state messe in stato di quarantena o in isolamento.

Per tutte le persone che rientrano in una delle categorie sopra menzionate vale quanto segue. L'obbligo di frequenza ad almeno l'80% delle lezioni in presenza è temporaneamente allentato. Chi ha perso il 50% o più del tempo di presenza deve ripetere l'intero modulo. Per poter far capo a questa regola il partecipante deve portare delle attestazioni.

In relazione all'entità delle lezioni in presenza mancate:

- le competenze possono essere sviluppate e documentate attraverso la modalità dei «mandati di lavoro»,
- le lezioni mancanti possono essere recuperate in altri gruppi in un secondo momento.

Queste disposizioni non si applicano al modulo 2; le persone interessate devono recuperare il modulo 2 in un secondo tempo.

Eventuali spese aggiuntive da parte dei responsabili del corso devono essere concordate tra datore di lavoro e dipendenti. Le eventuali ripercussioni sui costi del corso devono essere comunicate ai partecipanti in modo trasparente e diretto.

6. Certificati modulari

Validità dei certificati modulari

Qualora, a causa di una delle misure dettate dall'attuale situazione di crisi, al momento della richiesta d'ammissione all'esame professionale per l'ottenimento dell'APF di formatore/trice di adulti, un certificato di modulo dovesse essere scaduto, a causa del superamento dei 5 anni di validità, il segretariato FFA potrà prolungare la validità dei moduli scaduti per un anno. I candidati interessati devono richiedere all'ente formativo un'attestazione che dimostri che la partecipazione al modulo ha avuto luogo durante il periodo di validità delle disposizioni speciali FFA, tale documento deve accompagnare la domanda d'ammissione all'esame. Questa attestazione deve riportare i motivi (cancellazioni del corso, ritardi dovuti alle restrizioni, quarantena eccetera) e deve essere allegata all'ammissione all'esame.

Nota sui certificati modulari

Nella prima fase, le disposizioni speciali prevedevano l'obbligo di fare riferimento alla situazione particolare o straordinaria sui certificati modulari. Questo riferimento non è più necessario, vengono rilasciati certificati modulari "normali" come pure i certificati FSEA.

7. Validità delle misure

La regola relativa all'insegnamento online al 100% vale fino al 30.06.2021, tutte le altre misure sono valide fino al 31.12.2021, con riserva di nuovi adeguamenti.

Queste disposizioni speciali sostituiscono tutte le precedenti.

Christina Jacober
Direttrice del segretariato Formazione per formatori

Zurigo, 23 novembre 2020